

(N. 54)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MARINA, TERRAGNI, CROLLALANZA, ZAGAMI, TURCHI, BARBARO, ROGADEO e FRANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1953

Per agevolare l'impiego dei giovani lavoratori.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione scaturisce dalle seguenti considerazioni:

a) le scuole di avviamento al lavoro sono in Italia assolutamente inadeguate e insufficienti al bisogno, ed anche quelle esistenti sono purtroppo poco frequentate;

b) la mano d'opera giovanile è quella che forma il maggior numero di disoccupati;

c) un gran numero di giovani, per ragioni varie, presta la sua opera senza che il datore di lavoro assuma l'obbligo ed il carico delle assicurazioni sociali;

d) è largamente sentita la necessità di mano d'opera giovanile qualificata e specializzata, data la sua attuale insufficienza ed il bisogno di rigenerare in permanenza i quadri del lavoro addestrato;

e) dato il suo minore rendimento, il costo della mano d'opera giovanile inesperta, anche per effetto dell'attuale appiattimento dei salari e degli stipendi — è pressochè equivalente al costo della mano d'opera esperta;

f) per agevolare l'impiego della mano d'opera giovanile occorre quindi equilibrarne il costo con lo sgravare la stessa dall'onere delle assicurazioni sociali e previdenziali fino al venticinquesimo anno di età per i lavoratori ed al ventunesimo anno per le lavoratrici, facendoli però beneficiare gratuitamente delle provvidenze e dei vari servizi assistenziali in atto.

Prendendo in esame le sopra elencate considerazioni è da rilevare, come è a tutti noto, che i giovani aspiranti al lavoro non frequentano — nella loro generalità — le scuole di avviamento e di addestramento al lavoro esistenti (spesso insufficientemente attrezzate) e che sono, purtroppo, localizzate in poche regioni d'Italia. Questo fatto limita anche la possibilità di addestramento e di qualificazione ai giovani lavoratori volenterosi delle Regioni ove non esistono queste speciali scuole.

Ma indipendentemente da questa rilevata insufficienza numerica di scuole di avviamento e professionali — là dove esse esistono — e dalla loro deprecabile mancanza, là dove esse non sono state nemmeno installate (inconvenienti entrambi rimediabili solo nel corso di decenni),

la pratica c'insegna che l'addestramento e l'affinamento dei lavoratori avviene con maggior profitto negli uffici e nelle officine, e pertanto è indispensabile che ai giovani sia aperta e facilitata la strada del lavoro vero e proprio, se si vuole creare in quantità e rapidamente la mano d'opera qualificata e specializzata che ci necessita, con la quale solo si potrà aumentare la produzione e migliorarla qualitativamente, rappresentando essa la base indispensabile per l'elevamento del tenore di vita delle classi lavoratrici.

Dall'esame dello studio effettuato dalla Commissione parlamentare sulla disoccupazione in Italia si rileva che circa la metà dei disoccupati iscritti agli appositi uffici sono degli «inoccupati», cioè dei giovani in cerca della prima occupazione, mentre una parte degli altri disoccupati è costituita da giovani che non hanno compiuto il 25° anno di età se uomini ed il 21° anno di età se donne.

Occorre aggiungere che una delle cause della disoccupazione giovanile è che al datore di lavoro è fatto obbligo di dover conservare il posto al giovane che — compiuto il 21° anno di età — deve prestare il servizio militare.

Se questo lavoratore è occupato presso una grande azienda, la cosa può essere tollerabile, poichè in mezzo ad una grande massa di lavoratori il flusso ed il deflusso che continuamente si verifica tra le maestranze, assorbe senza difficoltà quest'obbligo di conservazione del posto di lavoro al chiamato alle armi; mentre viceversa diventa un'imposizione gravosa per le medie e le piccole aziende, ed addirittura insostenibile per gli artigiani, stante il supero di mano d'opera che si finisce per creare col congedo del militare dalle armi ed il suo riassorbimento nell'azienda.

Di conseguenza i datori di lavoro, nella loro generalità, tendono a liberarsi dal giovane quando esso s'approssima all'età della chiamata alle armi.

Per tale ragione se l'interessato non vuole rimanere privo di lavoro improvvisamente, deve spesso accettare l'occupazione del posto senza la tranquillità ed il beneficio delle assicurazioni vigenti, dato che — purtroppo —

molti datori di lavoro impiegano mano di opera abusiva, sfuggendo al controllo delle Autorità all'uopo preposte.

È dunque comprensibile che a lungo andare questo accentuarsi della disoccupazione giovanile rischi di causare «l'invecchiamento» della mano d'opera esperta, colla conseguenza di abbassare la curva di rendimento generale della mano d'opera in Italia, come ad esempio, si sta verificando in un grande complesso industriale italiano, ove l'età media della maestranza ha già raggiunto da tempo l'*optimum* del livello medio (che, come noto si ritiene sia il 35° anno d'età) spostandosi sulla media dei quarantacinque anni. Si aggiunga che — dato il particolare stato di immobilità d'impiego della mano d'opera in questa azienda — la curva di invecchiamento della stessa continuerà progressivamente ad elevarsi colle conseguenze che sono facilmente intuibili sul buon andamento della produzione.

È opportuno aggiungere pure che coloro che hanno bisogno di avvalersi largamente della mano d'opera giovanile sono le piccole e le medie aziende, ed in special modo quella massa imponente di artigiani che rappresenta una delle forze vive del lavoro italiano particolarmente apprezzato in tutto il mondo.

Al datore di lavoro riesce però oneroso occupare questa necessaria mano d'opera giovanile, in quanto la stessa è pressochè interamente inesperta e — pur percependo minor salario di quanto non ne percepisca quella qualificata e specializzata — una volta applicata al lavoro pratico delle officine, consuma generalmente più materiale, fa perdere maggior tempo a chi le deve addestrare e sorvegliare, cosicchè — alla resa dei conti — finisce per costare quanto e forse più di quella già addestrata, per cui il datore di lavoro è portato logicamente a dare a quest'ultima la sua preferenza.

Siccome oggi non si può e non si deve ridurre il compenso dovuto al lavoratore principiante, nè è possibile aumentare sensibilmente quello dovuto al lavoratore già addestrato, senza causare un grave squilibrio nei costi di produzione, i proponenti ritengono che il modo migliore per indurre il datore di lavoro ad occupare con larghezza la maestranza

giovanile sia quello di non far gravare su di essa l'onere delle assicurazioni sociali e di tutte quelle previdenze attualmente in atto a favore dei prestatori d'opera.

Naturalmente si dovrà mantenere a favore di costoro i benefici delle previdenze e delle prestazioni assistenziali vigenti, facendone assumere il carico alla collettività mediante l'obbligo agli Istituti assicurativi e previdenziali di prendere in carico gratuito le lavoratrici fino al 21° anno di età ed i lavoratori fino al 25°, dato che a questi ultimi incombe l'obbligo del servizio militare di leva.

A tale scopo, siccome gli Istituti assicurativi e assistenziali sono enti di erogazione, l'eventuale maggior carico verrà bilanciato attra-

verso l'adeguamento del tasso dei contributi per gli altri lavoratori assicurati.

Ritengono in definitiva i proponenti che l'incentivo economico derivante dalla promulgazione in testo di legge dei provvedimenti di cui è oggetto la presente relazione, potrà senza dubbio determinare la soluzione dell'attuale grave problema della piena occupazione della mano d'opera giovanile che — come si è ripetutamente detto — rappresenta la maggior aliquota dei disoccupati, per cui verso di essa debbono specialmente tendere i nostri sforzi ed il nostro pensiero, al fine cioè di metterla in condizioni di procacciarsi con facilità il primo impiego e mantenerlo successivamente colla necessaria continuità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavoratori fino al 25° anno di età e le lavoratrici fino al 21° anno di età usufruiranno gratuitamente di ogni previdenza sociale ed assistenziale presente e futura.

Art. 2.

Gli imprenditori sono esentati dal versare tutti i contributi di qualsiasi natura dovuti a favore dei lavoratori fino al 25° anno di età e delle lavoratrici fino al 21° anno di età.

Art. 3.

È fatto obbligo a tutti gli Istituti assicurativi e previdenziali di assumere in carico i lavoratori e le lavoratrici secondo il disposto dell'articolo 1 e provvedere a loro favore in conformità alle leggi vigenti per la tutela dei prestatori d'opera.